



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Allegato A

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER
LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
(EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201)**

**SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"A. CAROZZI"**

DURATA CONCESSIONE: ANNI CINQUE



Approvata con deliberazione di G.C. n. 49 del 26.04.2023



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Concessione del servizio di GESTIONE Centro sportivo comunale "A. Carozzi"
Ente affidante	Comune di Brivio
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Procedura di gara ex artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
Durata del contratto	Anni CINQUE (salvo proroga tecnica)
Specificazione	Relazione nuovo affidamento del servizio ex D.Lgs. 201/2022 art. 14
Territorio interessato dal servizio	Territorio del Comune di Brivio

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Giovanni Monaca
Ente di riferimento	Comune di Brivio
Area	Amministrativa
Telefono	039 5320114
E-mail	giovanni.monaca@comune.brivio.lc.it
Data di redazione	31.03.2023



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



PREMESSA

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo **14 comma 3** è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "*Normativa di riferimento*". Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "*...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*", Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum. Vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che viene predisposta la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico. La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- l'attività deve consistere in una prestazione;
- per la gestione del servizio deve esistere un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione;
- l'attività deve essere diretta ad una generalità di cittadini e presentare il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status).

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali trattasi di un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc..) (Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 28 gennaio 2021, n. 858 e 18 agosto 2021, n. 5915).

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Prima di individuare le differenti forme contrattuali da utilizzare per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo alla luce del nuovo codice, come confermato dalla stessa ANAC con la delibera n. 1300 del 14.12.2016, a cui si fa espresso rinvio, occorre comprendere la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di rilevanza economica.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), ANAC ha ritenuto superata la modalità di affidamento di cui all'art. 90, comma 25 della L. n. 289/2002, in quanto alla luce delle nuove disposizioni del d.lgs. 50/2016 (ed in particolare degli artt. 164 e ss. sui "Contratti di concessione"), occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. Il servizio ha rilevanza economica quando da quella attività, chi la gestisce, ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi (la contribuzione a copertura dei costi è indice di rilevanza economica ponendo il servizio in una situazione di appetibilità per gli operatori). Inoltre, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Nel caso specifico la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali, costi e modalità di gestione, tariffe per l'utenza (libere o imposte), quote sociali, attività praticate, oneri manutentivi, attività accessorie, obiettivi della gestione sociale, e sulla base di un realistico piano finanziario.

Basandosi, quindi, sulla nuova disciplina di cui all'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla fondamentale distinzione fra impianti sportivi con o senza rilevanza economica, la successiva giurisprudenza ha individuato tre diversi modelli alternativi di gestione indiretta, ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all'art. 90, comma 25 d. lgs. n. 289/2002, ossia:

- a) la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall'articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016);
- b) l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante "concessione strumentale del bene pubblico", svincolata dalla disciplina del Codice sulle "concessioni di servizi", ma pur sempre soggetta ad una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 d. lgs. n. 50/2016).

Il quadro normativo sopra delineato è stato recentemente novellato dal **D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38**, il quale all'art. 6 ha previsto che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, che l'ente locale non intenda gestire direttamente, siano *"disposti nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente"*. Con l'art. 12, comma 1, lett. c), è stato quindi abrogato l'art. 90, comma 25 della L. n. 289/2002.

Tuttavia, la nuova disciplina non risulta ancora applicabile poiché l'art. 12-bis del medesimo decreto, come modificato prima dall'art. 10, comma 13-*quater*, lett. d), D.L. 25.5.2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23.7.2021, n. 106, e successivamente dall'art. 16 del "Decreto milleproroghe" pubblicato in G.U. n. 303 del 29.12.2022, ne ha disposto la proroga dell'entrata in vigore al 1 luglio 2023.

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa, che richiama espressamente il Codice dei contratti pubblici come fonte regolatrice delle procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi, la recente giurisprudenza ha, quindi, stabilito che gli enti devono attenersi ai tre modelli di gestione indiretta sopra descritti, ovvero *"per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n.858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300)"* (Cons. Stato, sez. V, n.5915/2021 cit.).



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Da ultimo si richiama il **D.Lgs. 23/12/2022, n. 201** “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- **Principi Generali** - Art.3 comma 2: *“L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.*
- **Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** - art. 14 comma 2 e comma 3 *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”*



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 Definizioni generali del Servizio

Il servizio di gestione del Centro sportivo comunale trova specifica disciplina all'art. 164, comma 2 e seguenti del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016.

La gestione dell'impianto sportivo comunale, intesa come insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione di un servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici e, in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali. Come tale la relativa attività economica è esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (Tar Lombardia Sez. III n. 5633/2005).

La nozione interna di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", sulla base delle interpretazioni fornite al riguardo dalla corposa giurisprudenza comunitaria in materia (*ex multis*, Corte di Giustizia UE 18/06/1998 causa C35/96 Commissione vs. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26/09/1996 e del 19/01/2001, nonché nel "Libro Verde" su tali servizi del 21/05/2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di "servizio di interesse economico generale".

La qualificazione di "locale" è ovviamente connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il servizio stesso, come ben delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2004.

I servizi di interesse economico generale sono dunque servizi, forniti dietro remunerazione o meno, finalizzati all'assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall'autorità pubblica, e per tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli "obblighi di servizio pubblico" (Commissione Europea, I servizi di interesse generale in Europa [COM (96) 443]).

Quindi gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall'autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale.

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o perlomeno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (*Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09*).

Nel caso di specie, la gestione del Centro sportivo comunale, può farsi rientrare nella nozione predetta di servizio a rilevanza economica, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato di riferimento sussistendone i caratteri di redditività in considerazione anche della migliore organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Sul punto non rileva il fatto che l'utile venga reinvestito nella stessa attività.

B.2 Caratteristiche del servizio



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



L'impianto sportivo in argomento, costituente patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art.826, ultimo comma, del cod. civ., è ubicato in Brivio, Piazza Mons. Carlo Mariani n.1, e comprende le seguenti strutture:

- ⇒ n. 1 campo di calcio principale con manto erboso, con illuminazione, dimensioni mt. 105 x mt. 65, omologato FGCI fino alla "Categoria Eccellenza";
- ⇒ n. 1 campo di calcio in erba sintetica con illuminazione, omologato fino alla terza categoria, dimensioni: mt.90 x mt. 45;
- ⇒ n. 1 struttura polivalente (basket, pallavolo, calcetto, tennis) dimensioni. mt. 20.30 x mt. 32,50 (in fase di realizzazione, con collaudo previsto entro giugno 2024);
- ⇒ palazzina ad uso spogliatoi, servizi igienici giocatori/arbitri;
- ⇒ locale caldaia, con relativo impianto solare-termico;
- ⇒ locale attrezzi;
- ⇒ locale ad uso commerciale (Bar);
- ⇒ servizi igienici ad uso pubblico con ingresso esterno al Centro stesso;

oltre a strumentazione ed attrezzature varie concesse in utilizzo (impianto altoparlante, ecc..).

Ai fini dell'analisi delle caratteristiche in concreto del servizio pubblico di cui trattasi, devono essere prese in considerazione i seguenti elementi essenziali, che verranno meglio esplicitati nel Capitolato d'oneri disciplinate il servizio in argomento:

- durata della concessione;
- gestione tecnico amministrativa, custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e di tutte le dotazioni afferenti, nonché interventi di manutenzione e riparazione, pulizia giornaliera degli impianti e dei servizi con oneri e spese a proprio carico, oltre che assumersi le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua, rifiuti e altre utenze;
- favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all'attività motoria, all'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all'attività sportiva per le Scuole, all'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.;
- il completo funzionamento dell'impianto sportivo comunale e dell'annesso servizio bar;
- la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, comprese le aree a verde e pertinenze, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi;
- garantire orari minimi di apertura al pubblico del Centro sportivo;
- applicare le tariffe massime d'uso approvate dalla Giunta comunale, con previsione di tariffe agevolate per società aventi sede nel territorio comunale impegnate nell'attività sportiva giovanile o nell'avviamento allo sport;
- garanzie da prestarsi a carico del concessionario a tutela del corretto e regolare svolgimento del servizio.

B.3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Gli obblighi di servizio pubblico e universale definiscono gli impegni specifici imposti dal Comune al gestore del servizio pubblico per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono la *mission* del servizio stesso, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi di cui alle premesse e che risultano ordinariamente specificati nel capitolato d'oneri che regola le modalità di erogazione del servizio da parte del gestore.



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

Ciò posto si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La scelta della procedura di affidamento che il Comune di Brivio intende attuare tra quelle previste dall'ordinamento giuridico (ricorso al mercato: appalti e concessioni – Affidamenti *In house*.....) è quella del ricorso al mercato, assicurando la parità tra gli operatori, garantendo una adeguata informazione alla collettività, definendo, quale tipologia contrattuale, quella della "Concessione", la cui nozione, mutuata dall'ordinamento comunitario, si rinviene nell'art. 3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n.50/2016, che così recita: "«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale, si fonda sulle seguenti motivazioni:

- a) il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non all'Amministrazione comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti;
- b) la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, l'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio, la possibilità di comminare sanzioni nel caso di violazioni, la determinarne delle tariffe massime;
- c) lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario;

La scelta del contraente per l'affidamento del servizio sarà effettuata con idonea procedura contemplata dal Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e, nel caso di specie a mezzo procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016. Il periodo di durata della concessione in regime di esclusiva, pari ad **anni cinque**, prevedendo la facoltà di rinnovo, rappresentano elementi adeguati e di garanzia per una prestazione di qualità nonché idonei a sostenere l'impegno connesso all'esecuzione del servizio da parte del Concessionario per l'intera durata del contratto.

SEZIONE D – QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui trattasi sono definite dall'Amministrazione unicamente con lo scopo di fissare il limite massimo che il concessionario può richiedere a terzi. Le tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 49 del 26.04.2023 sono le seguenti:



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



CAMPO IN ERBA

Utilizzo	€/giorno (max 6 ore) (*)	€/ora (diurno) (*)	€/ora (notturno) (*)
Campionati, Tornei, Amichevoli	150,00	25,00	30,00
Allenamenti iscritti corsi di calcio	50,00	10,00	15,00
Campionati, Tornei, Amichevoli (under 12 - 10 locali)	50,00	10,00	15,00

ALTRI IMPIANTI

Tipo impianto	Utilizzo	€/ora (*)
Campo in erba sintetica	Soggetti privati residenti	70,00
Struttura polifunzionale	Soggetti privati residenti Associazioni con sede in Brivio	15,00

(*) Aumento del 20 % per privati NON residenti o Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Brivio

In considerazione delle tariffe suindicate, si può stimare la concessione per l'intero periodo di cinque anni nella complessiva somma di € **979.300,00**, così determinata:

PREVISIONE GESTIONE PRIMO ANNO

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO PRIMO ANNO DI GESTIONE	
RICAVI	
Gestione BAR	€ 110.000,00
Utilizzo campi di calcio IN ERBA	€ 13.000,00
Utilizzo nuovo campetto in erba sintetica	€ 44.800,00
biglietti ingresso	€ 1.000,00
Sponsorizzazioni	€ 1.400,00
Altri ricavi Manifestazioni varie	€ 1.500,00
TOTALE RICAVI (A)	€ 171.700,00

SPESE	
Manutenzione ordinaria campo in erba	€ 23.707,00
Manutenzione ordinaria campo in SINTETICO: a carico ITALGREEN	€ -
Manutenzione ordinaria immobili Centro sportivo	€ 2.207,00
Manutenzione ordinaria aree a verde di pertinenza Centro sportivo	€ 864,00
Acquisto beni vari (bar)	€ 45.000,00
Fideiussione	€ 2.000,00
Assicurazioni RCT (come da Capitolato d'oneri)	€ 2.200,00
utenze (gas, energia elettrica, acqua, Tarsu)	€ 15.000,00
Canone Rai - SIAE - Sky	€ 5.400,00
spese collaboratori BAR	€ 40.000,00



Comune di Brivio

Provincia di Lecco



Canone ANNUO Comune di Brivio	€ 12.000,00
investimenti e manutenzione ordinaria iniziali	€ 5.000,00
TOTALE SPESE (B)	153.378,00 €

Totale avanzo presunto primo anno: € 18.332,00 (Tot. A - Tot. B)

PREVISIONE GESTIONE DAL SECONDO ANNO

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO SECONDO ANNO DI GESTIONE (dal 01.07.2024 al 30.06.2025)	
RICAVI	
Gestione BAR (incremento del 14% sul consuntivo anno 2022)	€ 110.000,00
Utilizzo campi di calcio IN ERBA	€ 13.000,00
Utilizzo campi di calcio ERBA SINTETICA	€ 44.800,00
Utilizzo impianto POLIVALENTE	€ 8.640,00
Biglietti ingresso	€ 1.000,00
Sponsorizzazioni	€ 1.000,00
Altri ricavi manifestazioni varie	€ 1.500,00
TOTALE RICAVI (A1)	€ 179.940,00

SPESE	
Manutenzione ordinaria campo in erba	€ 23.707,02
Manutenzione ordinaria campo in sintetico: a carico ITALGREEN	€ -
Manutenzione ordinaria impianto polivalente	€ 2.400,00
Manutenzione ordinaria immobili Centro sportivo	€ 2.207,00
Manutenzione ordinaria aree a verde di pertinenza	€ 864,00
acquisto beni vari (bar)	€ 45.000,00
Fideiussione	€ 2.000,00
Assicurazioni RCT (come da Capitolato)	€ 2.200,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua, Tarsu)	€ 15.000,00
spese collaboratori BAR	€ 40.000,00
Canone ANNUO Comune di Brivio	€ 12.000,00
Canoni SKY, RAI, SIAE	€ 5.400,00
investimenti e altri costi generali incluso sicurezza	€ 6.000,00

1804 1895



Paese natale di Cesare Cantù

Comune di Brivio

Provincia di Lecco


TOTALE SPESE (B1) € 156.778,02
Totale avanzo presunto dal secondo anno: € 23.161,98 (Tot. A1 - Tot. B1)

PREVISIONE GESTIONE DAL TERZO ANNO

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DAL TERZO ANNO DI GESTIONE (dal 01.07.2025)

RICAVI	
Gestione BAR (incremento del 14% sul consuntivo anno 2022)	€ 110.000,00
Utilizzo campi di calcio IN ERBA	€ 13.000,00
Utilizzo campi di calcio ERBA SINTETICA	€ 44.800,00
Utilizzo impianto POLIVALENTE	€ 21.600,00
Biglietti ingresso	€ 1.000,00
Sponsorizzazioni	€ 1.000,00
Altri ricavi manifestazioni varie	€ 1.500,00
TOTALE RICAVI (A2)	€ 192.900,00

SPESE	
Manutenzione ordinaria campo in erba	€ 23.707,02
Manutenzione ordinaria campo in sintetico: a carico ITALGREEN	€ -
Manutenzione ordinaria impianto polivalente	€ 6.000,00
Manutenzione ordinaria immobili Centro sportivo	€ 2.207,00
Manutenzione ordinaria aree a verde di pertinenza	€ 864,00
acquisto beni vari (bar)	€ 45.000,00
Fideiussione	€ 2.000,00
Assicurazioni RCT (come da Capitolato)	€ 2.200,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua, Tarsu)	€ 15.000,00
spese collaboratori BAR	€ 40.000,00
Canone ANNUO Comune di Brivio	€ 12.000,00
Canoni SKY, RAI, SIAE	€ 5.400,00
investimenti e altri costi generali incluso sicurezza	€ 6.000,00
TOTALE SPESE (B2)	€ 160.378,02

A decorrere dal terzo anno, in considerazione sia dell'avvenuto avviamento del servizio che della ottimizzazione della gestione operativa del Centro Sportivo, si stima, in via prudenziale, un avanzo annuo di circa € 32.521,98.

Il valore complessivo della concessione rapportato alla durata quinquennale con l'eventuale opzione di rinnovo di 3 anni, è così quantificato:

1804 1895



Paese natale di Cesare Cantù

Comune di Brivio

Provincia di Lecco



VALORE COMPLESSIVO CONCESSIONE	
RICAVI	IMPORTO
PRIMO ANNO DI GESTIONE (Totale A)	€ 171.700,00
SECONDO ANNO DI GESTIONE (Totale A1)	€ 179.940,00
DAL TERZO ANNO DI GESTIONE AL QUINTO (Totale A2x3)	€ 578.700,00
TOTALE COMPLESSIVO per 5 anni	€ 930.340,00
EVENTUALE RINNOVO DI 3 ANNI	€ 578.700,00
TOTALE COMPLESSIVO CON RINNOVO	€ 1.509.040,00

Il valore globale della concessione, correlata alla durata di anni cinque di base, nonché all'opzione di rinnovo per 3 anni, è determinato nella complessiva somma di **€ 1.509.040,00**

Oltre ai costi suindicati, si evidenziano anche le spese proprie della procedura di gara, riassunte nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTI COMPLESSIVI
Contributo A.N.A.C. a carico del Comune di Brivio	€ 600,00
Contributo SUA provincia Lecco	€ 3.146,75
Costo presunto oneri di gara per pubblicità	€ 850,00
Totale	€ 4.596,75

Brivio, li 31.03.2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott. Giovanni Monaca
(firma digitale)